

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE IV CIVILE

* * * * *

Integrazione alla
Relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3-bis 1. Legge n. 3/2012
nell'ambito dell'Accordo di composizione della crisi proposto da

Di Cagno Luca

R.G. n. 5/2022

* * * * *

Giudice delegato: dott.ssa Paola Cesaroni

IL PROFESSIONISTA F.F.

O.C.C.

dott. Giorgio Treglia

INDICE

Integrazione alla Relazione particolareggiata	pag. 3
Conclusioni	pag. 11

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il sottoscritto Giorgio Treglia, dottore commercialista con studio in Bari alla Via Davanzati n. 6, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari al n. 690/A, veniva nominato con ordinanza del 23.04.2019 (n. cron. 2242/2019) dall'Ill.mo Giudice Presidente dott.ssa Raffaella Simone, quale professionista facente funzione di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento RG n. 2349/2019, Tribunale di Bari, promosso dal dott. Luca di Cagno, nato a Bari il 25/12/1974, e residente in via Giulio Petroni n.111/F, C.F.: DCG LCU 74T25 A662G.

Il sottoscritto, dopo aver ricevuto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento a firma degli avv.ti Mola e Volpe per il ricorrente dott. Di Cagno e in forza dell'art. 9 comma 3-*bis* 1 della L. n. 3/2012, aveva dunque proceduto in data 14 aprile 2022 a redigere *“una relazione particolareggiata”*, nella quale così concludeva:

“Alla luce di quanto sin qui rappresentato e sulla base della documentazione analizzata, il sottoscritto professionista f.f. di OCC:

- vista la domanda presentata dal dott. Luca Di Cagno per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 6-9 e 10-12 della L. n. 3/2012,

- verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta,

- analizzato il piano proposto dal debitore, le modalità e le tempistiche dei pagamenti offerti ai creditori,

Attesta

- *che la proposta di accordo risulta corredata della documentazione richiesta dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012;*
- *ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012 che la fattibilità della proposta di accordo nonché del piano, pur con l'alea che accompagna ogni evento futuro, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile”.*

In data 14 Aprile 2022, il dott. Di Cagno per mezzo dei suoi legali provvedeva a depositare telematicamente presso il Tribunale di Bari la proposta di accordo e la relazione particolareggiata del sottoscritto, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9 comma 2 della L. n. 3/2012.

A seguito dell'invio da parte del sottoscritto di note pec ai maggiori creditori per verificare la consistenza delle obbligazioni a carico del dott. Di Cagno, in data 28 Aprile 2022, i legali della Fondazione Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei medici (di seguito ENPAM), avv. prof. Meo e avv. Vocca, comunicavano *“che il credito vantato dall'ENPAM nei confronti del debitore, dott. Di Cagno Luca (C.F. DCGLCU74T25A662G), ammonta ad € 48.814,55, per il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori e le relative sanzioni civili ed interessi, non corrisposti alla “Quota A” e alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale per gli anni, come da certificazione che si allega.*

Tale credito è assistito da privilegio, in quanto si fonda su poste derivanti dal mancato versamento di contributi ad istituti, enti o fondi speciali, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

L'Ill.mo Giudice delegato dott.ssa Paola Cesaroni, con Suo Provvedimento del 29 Aprile 2022, notificato il 2 maggio 2022, così disponeva:

"Letti gli atti di causa e la proposta di accordo formulata da Di Cagno Luca;

rilevato che il privilegio attribuito al credito vantato dalla fondazione Enpam non pare sussistere, riferendosi l'art. 2753 c.c. al fallimento del datore di lavoro, stante l'eccezionalità delle norme sui privilegi, insuscettibili di interpretazione estensiva;

ritenuto che, in ragione di quanto evidenziato, la proposta presenta profili di inammissibilità, rivestendo carattere prioritario il soddisfacimento dei crediti tributari;

ritenuto che debba concedersi all'istante la possibilità di interloquire sul punto ed eventualmente modificare la proposta di accordo e la relazione su cui è basata;

p.q.m.

assegna termine di gg. 15, riservando all'esito ogni valutazione".

I legali del dott. Di Cagno inviavano al sottoscritto professionista f.f. di OCC nota di chiarimenti in merito alla proposta di accordo, datata 12 Maggio 2022. In primo luogo gli avvocati Volpe e Mola rilevavano come *"pur facendo l'art. 2753*

c.c. riferimento ai «mobili del datore di lavoro», non vi sono dubbi che il privilegio previsto assista anche i crediti dei soggetti che erogano prestazioni previdenziali al lavoratore autonomo, categoria di cui fa parte il libero professionista, quale è il soggetto che esercita la professione di medico”. A supporto di tale tesi, i predetti legali riportavano un passaggio della sentenza della Corte costituzionale 28 novembre 1990, n. 526 (“Di questo secondo tipo è l’interpretazione estensiva di cui è suscettibile l’art. 2753 cod. civ. in ordine ai crediti degli istituti previdenziali per i contributi dovuti in proprio dai lavoratori autonomi”) nonché un elenco di pronunce della Suprema Corte di Cassazione che avevano recepito tale assunto.

In secondo luogo, essi procedevano alla rideterminazione del credito della Fondazione ENPAM, a seguito della nota di precisazione del proprio credito, inviata al sottoscritto dai legali dell’Ente in data 28 aprile 2022. In particolare, il credito veniva quantificato in €48.814,55, anziché € 45.361,00.

Alla luce di tale circostanza, il ricorrente rimodula il passivo complessivo come di seguito:

Creditore	Natura e/o privilegio	Debito residuo
Avv.ti Mola e Volpe	Precedibile	€ 8.320,00
OCC	Precedibile	€ 8.247,20
Fondazione ENPAM	Privilegio generale Grado 9°	€ 48.814,55
Agenzia delle Entrate	Privilegio generale Grado 18°	€ 52.329,58
Agenzia delle Entrate	Privilegio generale Grado 18°	€ 46.561,36
Agenzia delle Entrate	Privilegio generale Grado 19°	€ 49.123,37
Regione Puglia	Privilegio generale Grado 20°	€ 1.087,58

Regione Puglia	Privilegio generale Grado 20°	€ 541,28
Agenzia delle Entrate	Chirografo	€ 5.224,38
Agenzia delle Entrate	Chirografo	€ 2.967,70
Regione Puglia	Chirografo	€ 470,16
Prefettura di Bari	Chirografo	€ 1.946,65
Comune di Bari	Chirografo	€ 425,01
Prefettura di BAT	Chirografo	€ 1.391,56
Amministrazione Provinciale di BAT	Chirografo	€ 420,61
Prefettura di Roma	Chirografo	€ 3.170,37
Prefettura di Matera	Chirografo	€ 181,54
Fondazione ENPAM	Chirografo	€ 1.167,30
BNL	Chirografo	€ 11.115,30
Clara SEC S.r.l.	Chirografo	€ 60.343,81
Findomestic Banca SpA	Chirografo	€ 16.472,00
Ford Credit Europe	Chirografo	€ 24.879,12
	TOTALE con prededuzione	€ 345.200,43
	TOTALE senza prededuzione	€ 328.633,23

Di conseguenza, anche la proposta del dott. Di Cagno viene modificata nei termini di seguito specificati. L'accordo proposto dal debitore attualmente prevede infatti che quest'ultimo metta a disposizione del ceto creditorio **la complessiva somma di €345.200,43 da corrispondersi in n. 138 rate mensili uguali e costanti, da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauna, più un'ultima rata (n. 139) da € 200,43 a partire dal mese successivo all'omologazione, da effettuarsi con il versamento diretto sul conto corrente della procedura, mediante il seguente piano di pagamenti:**

A. (rate 1-7) Somme in prededuzione per il **100%** del loro ammontare pari a € 16.567,20 a partire dal mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo delle prime n. 6 rate da €2.500,00 cadauna e con parziale utilizzo (per € 1.567,20) della 7^a rata;

B. (rate 7-27) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato *ex artt.* 2753 e 2778 n. 1 c.c. di Fondazione ENPAM per il **100%** del suo ammontare, pari a € 48.814,55, a partire dal 7° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 932,80) della 7^a rata, versamento di ulteriori n. 19 rate (dalla n. 8 alla n. 26) da €2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 381,75) della rata n. 27;

C. (rate 27-48) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 18° grado *ex artt.* 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c. di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, per il **100%** del suo ammontare, pari a € 52.329,58, a partire dal 27° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 2.118,25) della 27^a rata, versamento diretto sul conto corrente della procedura di ulteriori n.20 rate (dalla n. 28 alla n. 47) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 211,33) della rata n. 48;

D. (rate 48-66) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 18° grado, *ex artt.* 2752 e 2749 c.c. n. 18, e art. 2778 c.c. di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - Ufficio Controlli, per complessivi € 46.561,36, per il **100%** del suo ammontare, a partire dal 48° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per €2.288,67) della 48^a rata, versamento di ulteriori diciassette rate (dalla

n. 49 alla n. 65) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 1.772,69) della rata n. 66;

E. (rate 66-86) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 19° grado, *ex artt.* 2752 e 2749 c.c. n. 19, e art. 2778 c.c. di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - Ufficio Controlli, per complessivi € 49.123,37, per il **100%** del suo ammontare, a partire dal 66° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 727,31) della 66^ rata, versamento di ulteriori diciannove rate (dalla n. 67 alla n. 85) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per €896,06) della rata n. 86;

F. (rate 86-87) Successivamente verranno soddisfatti i crediti privilegiati di 20° grado, *ex artt.* 2752 c.c. u.c. e n. 20, art. 2778 c.c. (€1.087,58), *ex art.* 2752 c.c. u.c, art. 2749 c.c. e art. 2778 n.20 c.c. (€541,28) di Regione Puglia, per il **100%** del suo ammontare pari a €1.628,86, a partire dall'86° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per €1.603,94) della 86^ rata e mediante parziale utilizzo (per € 24,92) della rata n. 87;

G. (rate 87-139) Successivamente verranno soddisfatti i crediti chirografari, per il **100%** del loro ammontare pari a €130.175,51, a partire dall'87° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo, mediante parziale utilizzo (per €2.475,08) della 87^ rata, versamento di ulteriori 51 rate (dalla n. 88 alla n. 138) da 2.500,00 e della rata n. 139 di € 200,43.

Natura del Credito	Rate	Debito	% di soddisfo	Importo proposto in pagamento
Preeducibili	n. 1-7	€ 16.567,20	100	€ 16.567,20
Privilegiati	n. 7-87	€ 198.457,72	100	€ 198.457,72
Chirografari	n. 87-139	€ 130.175,51	100	€ 130.175,51
TOTALE		€ 345.200,43		€ 345.200,43

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sin qui rappresentato e sulla base della documentazione analizzata, il sottoscritto professionista f.f. di OCC:

- vista la domanda presentata dal dott. Luca Di Cagno per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 6-9 e 10-12 della L. n. 3/2012;
- vista la nota di precisazione del credito dei legali dell'ENPAM, datata 28 aprile 2022;
- visto il provvedimento dell'Ill.mo Giudice delegato dott.ssa Paola Cesaroni del 29 aprile 2022, notificato il 2 maggio 2022;
- vista la nota di chiarimenti in merito alla proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata per il dott. Luca Di Cagno dai legali avv.ti Mola e Volpe, datata 12 maggio 2022;
- verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta, così come modificata dalla predetta nota di chiarimenti del 12 maggio 2022;
- analizzato il nuovo piano proposto dal debitore, le modalità e le tempistiche dei pagamenti offerti ai creditori;

Attesta

- che la proposta di accordo, così come modificata, risulta corredata della documentazione richiesta dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012 che la fattibilità della nuova proposta di accordo nonché del nuovo piano, pur con l'alea che accompagna ogni evento futuro, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile, fermo restando le determinazioni dell'Ill.mo Giudice.

Bari, 16 Maggio 2022

Il Professionista f.f.

O.C.C.

Dott. Giorgio Treglia

